



Foto: Keystone

Per quanto attiene alla non proliferazione, gli sviluppi intervenuti in Iran e nella Corea del Nord nel settore nucleare hanno focalizzato l'attenzione. Sono state decretate misure d'embargo nei confronti di numerosi Stati. In materia di garanzia contro i rischi delle esportazioni (GRE), sono state accordate nuove garanzie per un importo di 2,7 miliardi di franchi. L'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), che sostituisce i fondi GRE, inizierà le sue attività il 1° gennaio 2007.

7.1 Controllo delle esportazioni e misure d'embargo

Per quanto concerne la non proliferazione, l'attenzione si è concentrata sugli sviluppi in corso in Iran e in Corea del Nord. Sono state pronunciate sanzioni contro la Bielorussia, la Corea del Nord e l'Uzbekistan. Due altre misure d'embargo sono state adottate verso i gruppi armati del Libano e alcune persone sospettate di avere partecipato all'attentato contro l'ex primo ministro Hariri.

7.1.1 Misure contro la proliferazione di beni utilizzabili per la produzione di armi di distruzione di massa e dei loro vettori nonché di armi convenzionali

Per quanto concerne la non proliferazione, l'attenzione si è concentrata sugli sviluppi in corso in Iran e in Corea del Nord. Poiché l'Iran non ha voluto aderire all'offerta di negoziati dei 5+1 (le cinque potenze nucleari, ossia la Cina, gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna, la Russia più la Germania) e non ha dato seguito al termine del 31 luglio impartito dalla risoluzione 1696 del Consiglio di sicurezza dell'ONU volta a far cessare ogni attività di arricchimento dell'uranio e di ritrattamento, la politica svizzera di controllo all'esportazione rimane prudente nei confronti di questo Paese.

La Corea del Nord è oggetto di controlli rafforzati all'esportazione da quando ha proceduto a esperimenti missilistici in luglio e ha effettuato un primo test nucleare in ottobre. Le risoluzioni 1695 e 1718 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, adottate rispettivamente il 15 luglio e il 14 ottobre, prevedono tra l'altro il divieto di fornire alla Corea del Nord beni che possono contribuire al suo programma missilistico e nucleare o ad altri programmi di armi di distruzione di massa.



Il programma nucleare iraniano è stato al centro delle questioni riguardanti la non proliferazione. Nella foto, Mohammed el Baradei, direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, in occasione di una seduta dell'organizzazione a Vienna.

Foto: Keystone

Decisa nel luglio 2005 in una dichiarazione di principio, la collaborazione tra gli Stati Uniti e l'India in materia di nucleare civile continua a suscitare numerosi interrogativi nei membri del Gruppo dei fornitori nucleari (NSG), in particolare sulla separazione degli impianti nucleari militari e civili in India, sul contenuto dell'accordo di garanzia auspicato tra l'India e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica nonché sulle conseguenze che una deroga per l'India avrebbe sul Regime di non proliferazione nel settore nucleare.

7.1.1.1 Controllo dei beni soggetti ad autorizzazione

Sono soggetti ad autorizzazione i beni menzionati negli allegati all'ordinanza del 25 giugno 1997 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI, RS 946.202.1), che elencano i beni soggetti ai quattro regimi di controllo delle esportazioni – Gruppo Australia (AG), Gruppo dei fornitori nucleari (NSG), Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR) e intesa di Wassenaar (WA) –, e nell'ordinanza del 3 settembre 1997 sul controllo dei composti chimici (OCCC, RS 946.202.21).

L'aggiornamento degli elenchi di controllo deciso nel quadro dei regimi di controllo delle esportazioni sono regolarmente ripresi negli allegati all'OBDI. L'ultimo aggiornamento è stato effettuato in agosto.

Il totale dei beni di cui è stata autorizzata l'esportazione è molto più elevato dei 585 milioni di franchi indicati nella tabella qui di seguito (n. 7.1.1.3), poiché tale importo non tiene conto dei beni che sono stati esportati verso i 29 Stati dell'allegato 4 OBDI in base a un permesso generale di esportazione ordinario (PGO).

Questi Stati assorbono l'80 per cento circa delle esportazioni svizzere. Nel periodo in rassegna, sono state respinte sette domande d'esportazione, che concernevano principalmente forniture destinate al Vicino e Medio Oriente e all'Asia.

Con l'ordinanza sul controllo dei composti chimici è attuata in Svizzera la Convenzione sulle armi chimiche (CAC). Con gli attuali 180 membri la CAC ha compiuto un ulteriore passo verso l'universalità.

Nel quadro dell'attuazione della CAC, i rappresentanti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) hanno effettuato regolari ispezioni presso le imprese industriali e il laboratorio di Spiez del DDPS. Alla fine di settembre dell'anno in esame, erano state effettuate cinque ispezioni di questo tipo. Complessivamente, circa 50 imprese svizzere e il laboratorio di Spiez sono soggetti alle ispezioni dell'OPAC e all'obbligo di dichiarare conformemente alla CAC la fabbricazione, lo stoccaggio, il trattamento, l'importazione e l'esportazione di prodotti chimici soggetti a controllo.

7.1.1.2 Controllo dei beni soggetti a dichiarazione

Secondo l'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, gli esportatori hanno segnatamente l'obbligo di dichiarare alla SECO la prevista esportazione di beni non soggetti al regime d'autorizzazione, se sanno che tali beni sono destinati – o potrebbero esserlo – allo sviluppo, alla fabbricazione o all'utilizzazione di armi di distruzione di massa o di loro sistemi vettori. Questa clausola, detta "*Catch all*" (obbligo di dichiarazione secondo l'art. 4 OBDI) è applicabile anche quando la SECO segnala all'esportatore che i beni potrebbero essere utilizzati agli scopi menzionati. Il numero di beni che sono stati denunciati alle autorità che accordano le autorizzazioni in virtù di questa disposizione è aumentato negli ultimi anni e anche nell'anno in rassegna, perché diventa sempre più difficile determinare l'uso che il destinatario finale farà dei beni in questione. Si constata la stessa evoluzione anche negli Stati partner. Sulle 41 dichiarazioni che le sono state indirizzate nel periodo dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006, la SECO ha rifiutato dieci esportazioni i cui destinatari erano situati nei Paesi del Vicino e Medio Oriente o in Asia. Al pari di altri partner di differenti regimi di controllo delle esportazioni, la Svizzera rifiuta più esportazioni sulla base della clausola "*Catch all*" di quante ne respinga per beni soggetti ad autorizzazione. In tutta evidenza, i servizi di approvvigionamento dei Paesi sospettati di proliferazione si dirigono sempre più verso questo tipo di beni. Si potrà contrastare questa evoluzione soltanto informando le cerchie economiche interessate in Svizzera e rafforzando la collaborazione tra le altre autorità federali, in particolare con l'Amministrazione delle dogane.

Nell'anno in rassegna, la SECO ha denunciato due imprese svizzere al Ministero pubblico della Confederazione per violazione della normativa sul controllo dei beni.

7.1.1.3 Dati di riferimento sulle esportazioni soggette alla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego

Dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006 le domande di esportazione e le esportazioni soggette all'obbligo di dichiarazione, autorizzate o rifiutate in base all'OBDI e all'OCCC, sono state le seguenti:

Autorizzazioni ¹	Numero di domande	Valore (in mio. di fr.)
• Settore nucleare (NSG):		
– Beni nucleari propriamente detti	99	5,5
– Beni a duplice impiego	318	130
• Beni a duplice impiego del settore delle armi chimiche e biologiche (AG)	153	50,9
• Beni a duplice impiego del settore missilistico (MTCR)	37	13,5
• Settore delle armi convenzionali (WA)		
– Beni a duplice impiego	437	243,8
– Beni militari specifici	232	134,1
• Armi (conformemente all'allegato 5 OBDI) ²	115	2,9
• Esplosivi (conformemente all'allegato 5 OBDI) ³	32	2,9
• Beni autorizzati secondo l'OCCC	13	1,7
Totale	1 436	585,3

Domande respinte	Numero	Valore (in fr.)
• Nel quadro NSG	1	444 123
• Nel quadro AG	4	653 791
• Nel quadro MTCR	1	6 500 000
• Nel quadro WA	1	70 000
• Nel quadro della clausola "Catch all"	10	5 493 588
Totale	17	13 161 502

Dichiarazioni secondo l'art. 4 OBDI ("Catch all")	41	–
--	----	---

Numero Di Autorizzazioni Generali Per L'Esportazione⁴

• Permesso generale ordinario (PGO secondo l'OBDI)	220
• Permessi generali straordinari per l'esportazione (PGS secondo l'OBDI)	14
• Autorizzazioni generali per l'esportazione (secondo l'OCCC)	17
Totale	251

Fonte: SECO

1 Alcune autorizzazioni figurano due volte perché rientrano in due diversi regimi di controllo delle esportazioni.

2 Armi la cui esportazione è soggetta a un controllo nazionale (Legge del 20 giugno 1997 sulle armi, RS 514.54), ma non a un controllo internazionale.

3 Esplosivi la cui esportazione è soggetta a un controllo nazionale (Legge del 25 marzo 1997 sugli esplosivi, RS 941.41), ma non a un controllo internazionale.

4 Si tratta di tutte le autorizzazioni generali per l'esportazione valide. La loro durata di validità è di due anni.

7.1.2 Misure di embargo

Allo scopo di vedere concretizzate le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Consiglio federale ha deciso misure di coercizione nei confronti della Corea del Nord, del Libano (gruppi armati) e di alcune persone sospettate di aver preso parte all'attentato

Le persone sospettate di aver preso parte all'attentato dell'ex primo ministro libanese Rafik Hariri non possono entrare in Svizzera. Nella foto, la tomba di Rafik Hariri a Beirut.



Foto: Keystone

perpetrato contro l'ex primo ministro libanese Rafik Hariri. Sulla base delle decisioni dell'Unione europea, il Consiglio federale ha deciso misure di coercizione nei confronti dell'Uzbekistan e della Bielorussia e ha rafforzato le misure in vigore nei confronti del Myanmar. Le altre ordinanze sulle sanzioni sono state prorogate e adattate se necessario.

7.1.2.1 Misure di embargo dell'ONU

Nel periodo in esame, il Dipartimento federale dell'economia ha aggiornato a quattro riprese (RU 2005 5591, RU 2006 375 1995 4107) l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban (RS 946.203). Le circa 500 persone, gruppi e organizzazioni che sono menzionati nell'ordinanza non devono essere riforniti di armi e i loro averi e risorse economiche sono bloccati. Alle persone fisiche menzionate nell'allegato sono vietati l'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera.

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza concernente le misure contro determinate persone in relazione all'attentato a Rafik Hariri (RU 2006 11, RS 946.231.10), attuando in questo modo la risoluzione 1636 (2005) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Quest'ordinanza prevede il blocco degli averi e delle risorse economiche appartenenti a persone, imprese e organizzazioni nonché il divieto di entrata in Svizzera e di transito attraverso la Svizzera per le persone fisiche sospettate di aver partecipato all'attentato contro l'ex primo ministro libanese. Il comitato competente per le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU non ha finora comunicato l'identità dei destinatari delle restrizioni finanziarie e di movimento.

Conformemente alle istruzioni del comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU competente in tema di Repubblica democratica del Congo, il DFE ha completato il 24 gennaio 2006 l'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RS 946.231.12) fornendo informazioni atte a favorire l'identificazione delle persone elencate (RU 2006 389). L'allegato menziona le persone a cui si applicano le sanzioni finanziarie e le restrizioni di movimento.

Il DFE ha inoltre completato, il 24 gennaio, i due allegati all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia (RS 946.231.16) aggiungendo i nomi di due persone fisiche e di 20 imprese e organizzazioni (RU 2006 395). L'ordinanza prevede il blocco degli averi e delle risorse economiche dei destinatari menzionati. Le due persone in questio-


ne non sono più autorizzate a entrare in Svizzera. L'11 aprile il DFE ha iscritto dati supplementari negli allegati (RU 2006 1331) al fine di consentire una migliore identificazione di quattro persone fisiche. In applicazione delle risoluzioni 1683 (2006) e 1689 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il Consiglio federale ha esteso, il 15 novembre, il campo d'applicazione di una disposizione che deroga all'embargo sulle armi e ha revocato il divieto d'importazione di legname rotondo e prodotti del legno dalla Liberia (RU 2006 4687).

Il 28 febbraio il DFE ha inserito (RU 2006 805) i nomi di tre persone fisiche nell'allegato all'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d'Avorio (RS 946.231.13). Il 12 giugno il Dipartimento ha inserito nell'allegato dati supplementari concernenti tre persone e ha rettificato i dati precedenti (RU 2006 2367).

In applicazione della risoluzione 1672 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il DFE ha sottoposto (RU 2006 2001), il 10 maggio, quattro persone fisiche alle sanzioni finanziarie e alle restrizioni di movimento previste dall'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan (RS 946.231.18). In precedenza, nessuna persona era colpita da queste restrizioni.

Conformemente alle istruzioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza, il 15 giugno sono stati aggiunti i nomi di due imprese (RU 2006 2545) all'elenco figurante nell'allegato all'ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq (RS 946.206). L'allegato all'ordinanza elenca le persone fisiche, imprese e organizzazioni i cui beni e risorse economiche sono bloccati. In seguito al rapporto finale pubblicato nell'autunno 2005 dalla commissione di inchiesta indipendente (*Independent Inquiry Committee, IIC*) incaricata di esaminare lo svolgimento del programma "Oil for food", sono stati avviati nell'anno in rassegna circa 30 procedimenti penali, in primo luogo dal Ministero pubblico della Confederazione, ma anche dalla SECO.

Il 25 ottobre il Consiglio federale ha emanato provvedimenti nei confronti della Corea del Nord. L'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica di Corea (RU 2006 4237, RS 946.231.127.6) attua la risoluzione 1718 (2006) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU in seguito agli esperimenti nucleari nordcoreani del 9 ottobre. L'ordinanza prevede il divieto delle esportazioni e delle importazioni verso e in provenienza dalla Corea del Nord di materiale bellico pesante e di beni e tecnologie atte a contribuire ai programmi d'armamento di distruzione di massa o balistici. L'ordinanza vieta la fornitura di prodotti di lusso alla Corea del Nord e blocca gli averi e le risorse economiche appartenen-



Nel mese di ottobre il Consiglio federale ha deciso di adottare misure coercitive contro la Corea del Nord, in reazione all'esperimento atomico effettuato dal Paese asiatico. Nella foto, un meteorologo giapponese mostra l'onda sismica generata dal test nucleare nordcoreano.

Foto: Keystone

Contro la Bielorussia sono state ordinate misure d'embargo per la violazione dei principi dello Stato di diritto in occasione delle elezioni presidenziali. La quotidianità in Bielorussia è caratterizzata dalla povertà.



Foto: Keystone

ti a persone, aziende e organizzazioni che contribuiscono allo sviluppo e alla costruzione di armi di distruzione di massa e di missili nordcoreani. Le persone fisiche in questione non sono più autorizzate a entrare in Svizzera. L'ONU non ha ancora pubblicato l'elenco delle persone a cui saranno applicate le restrizioni finanziarie e di movimento.

Il 1° novembre il Consiglio federale ha istituito provvedimenti nei confronti del Libano (RU 2006 4299, RS 946.231.148.9) in attuazione della risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'ordinanza vieta le esportazioni di materiale d'armamento e di materiale affine. È altresì vietata la fornitura di servizi di qualsiasi tipo, compresi il finanziamento, i servizi di mediazione e la formazione tecnica in relazione con il materiale d'armamento. L'embargo non è rivolto contro lo Stato libanese, bensì contro i gruppi armati, quali l'Hezbollah. Gli embarghi che concernono esclusivamente materiale d'armamento possono di principio essere attuati sulla base della legislazione sul materiale bellico e di quella sul controllo dei beni a duplice impiego. Dato che i provvedimenti istituiti dal Consiglio di sicurezza vanno al di là di un semplice embargo sui beni, il Consiglio federale ha deciso di emanare un'ordinanza sulla base della legge sugli embarghi per garantire un'applicazione della risoluzione 1701 (2006) scevra di lacune.

L'ordinanza dell'8 dicembre 1997 che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone (RS 946.209) è stata prorogata senza modifiche.

7.1.2.2 Misure di embargo dell'UE

Il 18 gennaio il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell'Uzbekistan (RU 2006 189, RS 946.231.17). Essa prevede il divieto di fornire materiale d'armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna, nonché restrizioni della libertà di movimento. A 12 persone ritenute responsabili della repressione delle manifestazioni di Andijan del maggio 2005 è stato vietato l'ingresso in Svizzera.

Il 28 giugno il Consiglio federale ha deciso provvedimenti nei confronti della Bielorussia e ha adottato un'ordinanza a tal fine (RU 2006 2749). L'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia (RS 946.231.116.9) prevede il blocco degli averi e delle risorse economiche di 36 membri del governo e delle istituzioni politiche della Bielorussia. Essa vieta le entrate in Svizzera a 37 persone. Le misure sono state rese necessarie dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto perpetrate in occasione delle elezioni presidenziali del 19 marzo 2006. La modifica dell'ordinanza del 21 novembre (RU 2006 4677) ha sottoposto altre quattro persone alle sanzioni.

Sempre il 28 giugno, il Consiglio federale ha deciso una revisione totale dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar (RS 946.231.157.5, in precedenza RS 946.208.2, RU 2006 2759). La nuova ordinanza estende l'embargo sul materiale d'armamento e sui beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna al divieto di fornire al Myanmar servizi di qualsiasi genere legati a questo tipo di materiale e alle attività militari. Il blocco dei beni e del traffico dei pagamenti è stato esteso a tutte le risorse economiche e riguarda ora 392 membri del regime birmano e non più 270 come in precedenza. Queste persone non sono più autorizzate a entrare in Svizzera. Inoltre, l'acquisto di nuove partecipazioni a 39 imprese birmane controllate dallo Stato è ora vietato, al pari della concessione di crediti a tali imprese.

Il titolo dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RS 946.207) è stato adattato il 30 agosto al contesto attuale (RU 2006 3727). L'ordinanza del 19 marzo 2002 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe (RS 946.209.2) non è stata modificata nell'anno in rassegna.

7.1.3 Misure relative ai “diamanti insanguinati”

I provvedimenti presi conformemente all'ordinanza del 29 novembre 2002 sul commercio internazionale di diamanti grezzi (Ordinanza sui diamanti, RS 946.231.11) sono stati confermati. La Svizzera attua in questo modo il sistema di certificazione conosciuto con il nome di “processo di Kimberley”, che si prefigge di impedire che “diamanti insanguinati” giungano sul mercato internazionale. L'importazione ed esportazione, l'immissione in depositi doganali e l'asportazione da depositi doganali di diamanti grezzi sono autorizzate soltanto se tali diamanti sono accompagnati dal certificato di un Paese partecipante al processo di Kimberley. In seguito all'adesione della Nuova Zelanda e del Bangladesh, sono ora 71 gli Stati (tra i quali gli Stati membri dell'Unione europea) che partecipano al processo di Kimberley.

Nell'anno in rassegna, il sistema di certificazione entrato in vigore il 1° gennaio 2003 è stato sottoposto a un primo esame approfondito. Il rapporto di valutazione adottato ad inizio novembre a Gaborone (Botswana) in occasione dell'assemblea plenaria dà atto nell'insieme di un risultato positivo. Il successo del processo di Kimberley è dovuto in larga misura all'approccio scelto, flessibile pragmatico, e all'impegno profuso dagli Stati partecipanti, dall'industria dei diamanti e dalle organizzazioni non governative rappresentate nel processo. Attualmente, il processo di Kimberley controlla la quasi totalità della produzione mondiale e del



Il Processo di Kimberley, istituito per impedire il commercio dei “diamanti insanguinati”, prosegue con successo grazie all'impegno degli Stati partecipanti. L'immagine mostra alcune operaie di una miniera di diamanti grezzi a Marange, nello Zimbabwe.

Foto: Keystone

commercio di diamanti grezzi. Il rapporto di valutazione contiene anche una serie di raccomandazioni volte all'ottimizzazione. A tal proposito, il rafforzamento dei meccanismi interni di controllo degli Stati partecipanti è considerato una misura prioritaria.

Tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006, la Svizzera ha rilasciato 729 certificati per diamanti grezzi. Nello stesso periodo, il valore dei diamanti grezzi importati o immessi in depositi doganali ammontava a 1,29 miliardi di dollari (9,43 milioni di carati), mentre quella dei diamanti grezzi esportati o usciti dai depositi doganali ha raggiunto il valore di 1,59 miliardi di dollari (9,38 milioni di carati). In Svizzera, più del 95 per cento del commercio di diamanti grezzi passa dai depositi doganali.

7.2 GRE, GRI, finanziamento delle esportazioni, conversione del debito

La garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) ha accordato nuove garanzie per un ammontare complessivo di circa 2,7 miliardi di franchi. Nel 2006 la domanda maggiore ha interessato l'Ungheria e l'Algeria a causa di due grandi progetti. La domanda di GRE per esportazioni verso la Turchia e l'Iran ha continuato ad essere importante. L'impegno totale ammontava, a fine 2006, a circa 8,3 miliardi di franchi. L'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) inizierà la sua attività all'inizio del 2007 e sostituirà il fondo GRE.

7.2.1 Garanzia dei rischi delle esportazioni

La domanda di garanzie è aumentata rispetto all'anno precedente. Complessivamente sono state approvate nuove garanzie per operazioni di esportazioni per un importo di circa 2,7 miliardi di franchi (1,7 mia. di fr. l'anno precedente). Le garanzie più elevate sono state concesse per forniture verso l'Ungheria e l'Algeria nel quadro di due grandi progetti nel settore dei trasporti. In termini di volume, circa il 35 per cento del totale delle nuove garanzie concernono questi due Paesi. Può essere ormai qualificata come tradizionalmente sostenuta la domanda di garanzie per esportazioni verso la Turchia e l'Iran provenienti da diversi rami dell'economia. Le nuove garanzie per forniture verso l'Ungheria ammontano a 502 milioni di franchi, a 398 milioni di franchi quelle per l'Algeria, a 281 milioni di franchi

Una delle garanzie contro il rischio delle esportazioni dall'importo più elevato è stata stanziata per la realizzazione di un grande progetto con l'Algeria. Un'impresa della Svizzera orientale fornisce alle ferrovie di Stato algerine 64 automotrici a quattro valvole per la ferrovia urbana ad Algeri.



Foto: Keystone